

N. 71045/06 R.G.

15942/08
11924/08



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

[REDACTED] ([REDACTED]), elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 3 presso lo studio dell'Avv. Ciriaco Antonio Parente che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

contro

[REDACTED] ([REDACTED]), elettivamente domiciliata in Milano, via Pantano n. 15 presso lo studio dell'Avv. Francesco Saverio Guzzo che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA -

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, il G.U. visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

- premesso che l'attore ha formulato in via principale domanda volta a far dichiarare la simulazione del contratto di compravendita in data 7/11/1972 con il quale la convenuta [REDACTED] avrebbe acquistato solo formalmente un appartamento sito in Bari alla [REDACTED] [REDACTED] essendo, nella prospettazione attorea, l'effettiva proprietà dell'immobile compravenduto da ricondursi in capo al marito della stessa [REDACTED] che l'avrebbe pagato con denaro proprio sostenendo altresì tutte le spese condominiali dalla data d'acquisto al di lui decesso, avvenuto in Milano il 3/6/2005;
- rilevato che l'attore, successore *mortis causa* di [REDACTED] nella cui condizione giuridica quindi subentra quale continuatore della personalità giuridica del *de cuius*, lungi dal far valere la questione della titolarità effettiva dell'immobile quale donazione indiretta nell'ambito del giudizio divisionale attualmente pendente innanzi al Tribunale di Bari intentato nei confronti del medesimo dall'odierna convenuta e dai germani di [REDACTED], agisce nel presente giudizio in simulazione al solo fine di ottenere la riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario;
- rilevato che, ai fini dell'applicabilità o meno delle limitazioni di prova sancite dagli artt. 2722 e segg. c.c., occorre come noto distinguere tra la predetta ipotesi e quella in cui l'azione dell'erede medesimo miri, invece, alla reintegrazione della quota riservatagli in qualità di legittimario essendo l'attore solo nella seconda ipotesi, in forza di consolidato orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. 2/4/1977 n. 1244 e, nello stesso senso, Cass. 9/2/1987 n. 1338; Cass. 2/2/1999 n. 848; Cass. 26/4/2002 n. 6078), automaticamente

svincolato dalle limitazioni di prova sancite dai citati artt. 2722 e segg. cod.civ., ben potendosi quindi avvalere delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c.;

- rilevato che l'assenza di domande finalizzate al recupero o alla reintegrazione della quota di riserva per pretesa lesione di legittima comporta quindi l'assoggettamento della prova della simulazione a tutte le limitazioni stabilite dalla legge (art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti e che, alla stregua di tali principi, va rilevata la assoluta inidoneità delle prove dedotte dall'attore ad assolvere l'onere probatorio sullo stesso gravante (avuto riguardo alla scelta della domanda dallo stesso azionata) in ordine alla natura simulata della intestazione dell'appartamento in capo alla convenuta postulando l'ipotesi di interposizione fittizia di persona l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio -avente ad oggetto l'attribuzione della qualità di parte del contratto- non solo del soggetto interponente e di quello interposto ma anche del terzo (o dei terzi) contraenti chiamati ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente (Cass. n. 4911/98);
- rilevato invero che, a prescindere dai profili di partecipazione al presente giudizio dei venditori dell'immobile, le prove dedotte dall'attore nella memoria istruttoria depositata il 28/5/2007 appaiono, in assenza di una controdeklarazione, del tutto inidonee a provare detto accordo simulatorio, dal quale peraltro si dovrebbe altresì ricavare la dimostrazione della partecipazione ad esso in termini di adesione anche dei terzi contraenti, giacché la dichiarazione in data 18/5/2002 di cui al doc. 6 fascicolo attoreo costituisce, quand'anche fosse stata prodotta in originale, una mera dichiarazione confessoria asseritamente resa a distanza di tempo dalla convenuta idonea al più ad integrare un principio

di prova scritta ex art. 2724 c.c. (per altro non applicabile alle ipotesi, come quella di specie, di simulazione relativa soggettiva) ma irrilevante ai fini dell'accordo simulatorio non essendo tale documento in grado di provare l'avvenuta compilazione, in epoca coeva alla sottoscrizione del contratto, di una controscrittura sottoscritta anche dai venditori terzi contraenti necessaria nell'ipotesi, come quella in esame, di contratto di trasferimento immobiliare;

- rilevato che va del pari respinta la domanda di usucapione formulata in via subordinata dall'Anaclerio, non avendo lo stesso assolto al relativo onere probatorio in assenza di elementi idonei a dimostrarne i necessari presupposti sia in relazione al *corpus* che, in special modo, all'*animus possidendi* non potendosi a tal fine ritenere prova adeguata la dichiarazione resa dallo stesso *de cuius* nel suo testamento olografo;
- rilevato che le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:

- 1) respinge le domande formulate dall'attore;
- 2) condanna quest'ultimo a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.146,00 di cui € 412,00 per spese, € 2.679,00 per diritti ed € 6.055,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura data in udienza.
Così deciso in Milano il 17/12/2008.

Il Giudice
Dott. Laura Tragni

